

## **STATUTO**

**SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE VILLA CARMINE  
RESIDENZA TERZA  
ETA' A RL**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MONTESILVANO PE VIA  
GIACOMO PUCCINI 20  
Numero REA: PE - 404226  
Codice fiscale: 02235010689  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-09-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

-----Allegato "A" al n. 903 di Racc.

-----**STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE**-----

-----**"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VILLA CARMINE RESIDENZA**

-----**TERZA ETA' A RL"** in forma abbreviata-----

-----**"SOC.COOP. SOCIALE VILLA CARMINE"**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**-----

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Montesilvano (PE) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. att c.c., la Società cooperativa sociale di tipo A, denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VILLA CARMINE RESIDENZA TERZA ETA' A RL"** in forma abbreviata **"SOC.COOP. SOCIALE VILLA CARMINE"**.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

**Art. 2 (Durata)**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO - OGGETTO**-----

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**-----

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi e riabilitativi in favore di anziani, portatori di handicap fisici e psichici, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.-----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impe-

gnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a strutture consortili e ad altre organizzazioni promosse dall'associazionismo cooperativo.-----

**Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la La Cooperativa ha come oggetto:-----

1. la gestione di case di riposo, ricoveri protetti, case famiglie, asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, baby parking, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per anziani, minori e disabili, servizio di telesoccorso e teleassistenza; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività ricreative, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, e ogni altro servizio volto alla assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno;-----
2. la gestione di strutture atte all'accoglienza di persone anziane autosufficienti (case albergo), parzialmente auto e non autosufficienti (residenze protette) e di minori in stato di disagio/abbandono, nidi integrati e comunità alloggio; organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani e/o inabili (autosufficienti e non) e minori in località marine, lacustri, montane e termali;-----
3. attività a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo a favore di cittadini esposti a rischi sociali e sanitari;-----
4. gestione di servizi rivolti alla persona: servizi di assistenza domiciliare in convenzione con enti pubblici e su richiesta di privati, servizi di riabilitazione, ricreativi ed educativi;-----
5. servizi di orientamento psicopedagogico, di orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole;-----
6. servizio di assistenza bambini-ragazzi in età scolare e portatori di handicap negli scuolabus anche in collaborazione con diverse associazioni di volontariato, realizzando con queste dove presenti, un'efficace rete territoriale di supporto pubblico e privato;-----
7. segretariato sociale;-----
8. attività di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone esposte a rischi sociali e sanitari;-----
9. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----
10. attività di ricerca, progettazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed educative;-----
11. attività di finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1 comma 1), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;-----
12. attività di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di menomazione psico-fisica;-----
13. gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carat-

tere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-----

14. gestione di centri educativi rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;-----

15. servizi di informazione, consulenza e sostegno alla persona e alla famiglia, orientamento ed accesso unitario ai servizi, apertura di sportelli di ascolto delle famiglie, assistenza per favorire la permanenza delle persone bisognose di assistenza nel proprio nucleo familiare;-----

16. attività di ippoterapia, onoterapia e pet-therapy;-----

17. sostegno e assistenza ai malati psichici, gestione di case protette, comunità alloggio e case famiglia;-----

18. attività di riabilitazione assistenza e sostegno di tossicodipendenti e alcolisti;-----

19. centri antiviolenza;-----

20. progettazione e gestione di servizi di assistenza e sostegno immigrati e gestione centri di accoglienza immigrati.-----

La cooperativa intende inoltre usufruire, per il raggiungimento degli scopi sociali, di tutte le agevolazioni previste dalla legge.-----

### -----TITOLO III-----

### -----SOCI COOPERATORI-----

#### **Art. 5 (Soci cooperatori)**-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

--- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere;-----

--- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori

comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.-----

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;--

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;-----

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio si perde:-----

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica .-----

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

#### **Art. 11 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;----
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;-----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;----
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale deter-

mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----  
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-----

**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

**Art. 13 (Liquidazione della quota)**-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

**Art. 14 (Morte del socio)**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa-**

**bilità dei soci cessati)**-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**SOCI SOVVENTORI**-----

**Art. 16 (Soci sovventori)**-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.-----

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.-----

**Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-- Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono es-

sere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;---

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

### **TITOLO V**-----

#### **SOCI VOLONTARI**-----

#### **Art. 21( soci volontari)**-----

Sono ammessi soci volontari ai sensi dall'articolo 2 delle legge n. 381/1991.-----

#### **Art.22 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)**-----

1.Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.-----

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;-----

- indicazione della propria attività di lavoro;-----

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
  - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad euro 26,00 (ventisei) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;-----
  - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.-----
4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.-----
5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.-----
6. Il socio volontario ha l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro in misura proporzionata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come eventualmente previsto dal regolamento interno.-----
7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.-----
8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.-----

## -----TITOLO VI-----

### -----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

#### **Art. 23 (Elementi costitutivi)**-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di Legge;-----
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----
- d) dalla riserva straordinaria;-----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

#### **Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve dar-

ne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

#### **Art. 25 (Bilancio di esercizio)**-----

L'esercizio sociale va dall' 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore prevista dalla normativa vigente;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

#### **Art. 26 (Ristorni)**-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci (lavoratori) qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destina-

zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- a) erogazione diretta;-----
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----
- c) emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

## -----TITOLO VII-----

### -----ORGANI SOCIALI E RIUNIONE DEI SOCI-----

#### **Art. 27 (Organi)**-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di amministrazione;-----
- c) l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Contabile, se nominati.---

#### **Art. 28 (Decisioni dei soci)**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.-----

#### **Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**-----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----

-l'indicazione dei soci consenzienti;-----  
-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro-----  
-contrarietà o astensione;-----  
-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

-l'argomento della decisione;-----  
-il contenuto della decisione;-----  
-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovvenitore.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

#### **Art. 30 (Assemblee)**-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 2665 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.--

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R, fax, e-mail, ecc.) inviato 8 giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

**Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

**Art. 32 (Votazioni)**-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

**Art. 33 (Voto)**-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

**Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.----

**Art. 35 (Amministrazione)**-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri.-----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi ovvero sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, nel caso non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.-----

**Art. 36 (Compiti degli Amministratori)**-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

**Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso potranno essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.-----

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consen-

so.-----

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.-----

Le decisioni adottate mediante consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

**Art. 38 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la metà o la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

**Art. 39 (Compensi agli Amministratori)**-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-----

**Art. 40 (Rappresentanza)**-----

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

**Art. 41 (Organo di controllo e revisione legale)**-----

La nomina dell'Organo di Controllo a composizione collegiale o monocratica, o del revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di legge. In caso di nomina facoltativa, l'Assemblea definisce competenze e poteri dell'organo di controllo.-----

Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 C.C., l'Organo di Controllo a composizione collegiale o monocratica o il revisore unico sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.-----

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, a composizione collegiale o monocratica, ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può attribuire a esso l'incarico della revisione legale. In tal caso, l'Organo di Controllo è integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le so-

cietà a responsabilità limitata e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.-----

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:-----

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;-----

- la funzione di revisione legale dei conti possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito Registro;-----

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possono essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione, di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C., all'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore, persona fisica o società di revisione.-----

#### -----ARTICOLO VIII-----

#### -----CONTROVERSIE-----

##### **Art. 42 (Clausola arbitrale)**-----

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, che si svolgerà presso la sede regionale della Lega delle Cooperative e Mutue d'Abruzzo.-----

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato.-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

b) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

c) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----

d) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

##### **Art. 43 (Arbitri e procedimento)**-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

e) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 20.000 (ventimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

f) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra iscritti agli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto in cui ha sede la società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

#### **Art. 44 (Esecuzione della decisione)**-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

### **TITOLO IX**-----

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

#### **Art. 45 (Scioglimento anticipato)**-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

#### **Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)**-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

### **TITOLO X**-----

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

#### **Art. 47 (Regolamenti)**-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.-----

**Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

**Art. 49 (Rinvio)**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.-----

F.to Francesca FERRETTI-----

-" Martina CAMPANELLI-----

-" Valentina CAMPANELLI-----

-" Simona CAMILLI Notaio.-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE  
AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA  
C.C.I.A.A. DI CHIETI - PESCARA AUTORIZZAZIONE PROT. N.  
32075 DEL 22/12/2017